

## **POSSIBILE INCREMENTO PARTE STABILE FONDO DAL 2025 – ART. 14, COMMA 1-BIS, D. L. 25/2025 E S.M.I.:**

### **Premessa:**

Con la circolare prot. n. 175706 del 27/06/2025 il MEF - RGS ha diffuso le indicazioni applicative per la corretta ed uniforme interpretazione delle nuove disposizioni in materia di trattamento accessorio introdotte dall'articolo 14, comma 1-bis, del D. L. n. 25/2025 e s.m.i., che hanno previsto la possibilità per alcuni enti (regioni, città metropolitane, province e comuni) la possibilità (non un obbligo) di incrementare il fondo risorse decentrate, a decorrere dall'anno 2025 ed in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48% delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa (ovvero, di elevata qualificazione), sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.

Tale incremento riguarda la parte stabile del fondo e può essere esercitato, a partire dal 2025, soltanto a condizione che:

- a) sia rispettata la disciplina introdotta dall'art. 33 del D. L. n. 34/2019 e s.m.i., basata sulla sostenibilità finanziaria definita dai valori soglia indicati dai relativi decreti attuativi (del 17/03/2020 per i comuni);
- b) sia assicurato l'equilibrio pluriennale di bilancio come da asseverazione dall'organo di revisione.

Pertanto, le maggiori risorse destinate agli incrementi del Fondo non possono determinare, unitamente alla spesa annua relativa al personale, il superamento della spesa sostenibile, definita sulla base dei predetti valori soglia, e il mancato rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio.

La nota del MEF-RGS fornisce precise indicazioni su come calcolare il valore della spesa per gli stipendi tabellari sostenuta nell'anno 2023 delle categorie/aree professionali (tenendo conto dell'entrata in vigore dal 1° aprile 2023 del nuovo ordinamento professionale di cui al CCNL 2019-2021), nonché il valore massimo delle risorse incrementali da destinare al Fondo.

La RGS precisa che le risorse incrementali da destinare al Fondo ai sensi del citato art. 14, comma 1-bis, del D. L. n. 25/2025 e s.m.i., essendo al netto degli oneri riflessi a carico degli enti, in coerenza con quelle che già alimentano il fondo, ai fini della verifica del rispetto della sostenibilità finanziaria di cui all'articolo 33 del D. L. n. 34/2019 e s.m.i., devono essere maggiorate degli oneri riflessi a carico degli enti, con esclusione dell'IRAP.

Viene inoltre precisato che l'ente potrà destinare all'incremento della componente stabile del Fondo dell'anno 2025 l'intero valore oppure frazionarlo in più annualità, destinando ad incremento della predetta componente importi annui inferiori al valore incrementale massimo consentito. Le stesse risorse incrementali, in quanto alimentanti la componente stabile del Fondo, danno luogo a un onere permanente a carico del bilancio dell'ente; su questo punto, la RGS richiama la necessità che i relativi effetti vengano valutati, sotto il profilo della sostenibilità finanziaria, su un arco temporale adeguatamente lungo dimostrando il rispetto dell'equilibrio di bilancio su base pluriennale.

Viene confermato che le maggiori risorse destinate al trattamento accessorio in attuazione di quanto previsto dell'art. 14, comma 1-bis, del D. L. n. 25/2025, vanno considerate

nell'aggregato "spesa di personale" soggetto al vincolo di cui all'art. 1, comma 562 o 557, della L. n. 296/2006 e s.m.i..

Viene altresì confermata la possibilità di destinare parte delle risorse aggiuntive all'incremento del trattamento accessorio del personale destinatario degli incarichi di Elevata Qualificazione, ma ciò solo indirettamente, dando cioè applicazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 4, lett. u), del CCNL 16/11/2022 che demanda alla contrattazione collettiva integrativa la possibilità di incrementare le risorse destinate al trattamento accessorio del personale destinatario degli incarichi di Elevata Qualificazione operando la contestuale e corrispondente riduzione del Fondo.

Per quanto riguarda invece le possibili modalità di utilizzo delle risorse aggiuntive, la nota MEF - RGS precisa che le stesse, incrementando la componente stabile del Fondo, possono essere destinate a tutti gli istituti permanenti quali, ad esempio, il finanziamento dell'attribuzione dei differenziali stipendiali di cui all'art. 14 del CCNL 16/11/2022 (Progressioni economiche all'interno delle aree), come previsto dal comma 2, lettera j), del citato articolo, e il finanziamento del welfare integrativo come previsto dall'art. 82, comma 2, dello stesso CCNL. Ovviamente, non è escluso che tali risorse possano essere utilizzate anche per altri istituti, non solo stabili, come può essere ad esempio la performance.

#### **Note pratiche:**

Sulla base della nota MEF - RGS indicata in premessa, abbiamo predisposto una specifica sezione del software Fondo risorse decentrate, denominata **"Determinazione del valore massimo delle risorse incrementali da destinare al fondo dal 2025 - parte stabile"** in cui è possibile calcolare il possibile incremento del fondo dal 2025 e verificare il rispetto dei seguenti vincoli in materia di personale:

- a) sostenibilità finanziaria ex art. 33 del D. L. n. 34/2019 e s.m.i. e D.P.C.M. 17/03/2020;
- b) contenimento della spesa complessiva di personale ex art. 1, comma 562 o 557, della L. n. 296/2006 e s.m.i..

**N.B.: prima di procedere alla relativa compilazione è necessario aver completato le parti relative alla "Costituzione fondo" ed al "Calcolo riduzione"!**

La sezione è formata, a sua volta, da tre sotto-sezioni:

#### **- Calcolo spesa stipendi tabellari anno 2023:**

Per calcolare la spesa relativa agli stipendi tabellari anno 2023, vanno compilati gli appositi campi "n° mensilità gen-mar 2023" e "n° mensilità apr-dic 2023", inserendo le mensilità dei dipendenti effettivamente in servizio nel 2023 (compresi i tempi determinati), complessivamente considerate per ciascuna categoria/area di inquadramento, in analogia al calcolo delle mensilità in tabella 12 del Conto annuale del personale (vedi istruzioni riportate al link "istruzioni conto annuale").

Avendo già impostato gli stipendi tabellari delle varie categorie/aree di inquadramento (CCNL 2019-2021: tabelle E-F per i mesi da gennaio a marzo 2023 e tabella G per i mesi da aprile a dicembre 2023 + 13<sup>a</sup> mensilità), il programma calcola in automatico la spesa complessiva relativa all'anno 2023.

#### **- Calcolo possibile incremento annuo dal 2025:**

Partendo dalla spesa complessiva degli stipendi tabellari anno 2023 (come calcolata nella sezione precedente), il programma calcola il limite massimo del 48% per l'incremento del fondo.

Riprendendo in automatico il totale della parte stabile del fondo anno 2025 (al netto delle eventuali riduzioni per il rispetto del limite anno 2016), che deve essere certificata dall'organo di revisione, ed il totale delle risorse per le EQ anno 2025 (dalla sezione Calcolo riduzione - Controllo limite fondo), il software calcola poi, per differenza con il limite massimo del 48%, il "Possibile incremento annuo dal 2025".

**- Dati per la verifica del rispetto dei vincoli in materia di personale:**

Dopo che l'Ente ha stabilito l'ammontare dell'incremento del fondo ed inserito il relativo importo nell'apposita voce presente in Costituzione fondo - Risorse fisse (che nella sezione Calcolo riduzione - Controllo limite fondo viene considerata tra le voci "escluse" ai fini del rispetto del limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017), al fine di verificare il rispetto dei vincoli in materia di personale (sostenibilità finanziaria e contenimento della spesa di personale), è necessario inserire i seguenti dati:

LIMITE DI SPESA DI PERSONALE EX ART. 33 D.L. 34-2019: capacità assunzionali calcolate nel rispetto dei valori "soglia" previsti dal Decreto Interministeriale 17/03/2020

SPESA PERSONALE ANNO 2025 (definizione art. 2, comma 1, lett. a), Decreto attuativo 17/03/2020) COMPENSIVA DI ONERI RIFLESSI AL NETTO DELL'IRAP: inserire la spesa complessiva di personale per l'anno 2025 (comprensiva degli oneri riflessi, senza IRAP)

% DI ONERI RIFLESSI (27,4% + INAIL) AL NETTO DELL'IRAP: inserire la % di oneri riflessi utilizzata dall'ente nel calcolo della spesa di personale (vedi sopra); la RGS indica una percentuale teorica del 27,4% al quale va aggiunta l'INAIL

MARGINE SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE EX ART. 1, COMMA 557 O 562, L. N. 296/2006: margine ancora disponibile ai fini del rispetto del contenimento della spesa complessiva di personale.

Con questi dati il programma verifica in automatico che l'importo indicato nel nuovo campo art. 14, comma 1-bis, del D.L. n. 25/2025 e s.m.i. (Costituzione fondo - Parte fissa):

1. sia minore o uguale al "Possibile incremento annuo dal 2025"
2. rispetti il limite della sostenibilità finanziaria ex art. 33 D. L. n. 34-2019 e relativo decreto attuativo (comprendendo a tal fine gli oneri riflessi a carico dell'ente)
3. rispetti il vincolo del contenimento di spesa di personale ex art. 1, commi 557 e seguenti o 562, L. n. 296/2006 (comprendendo a tal fine gli oneri riflessi e l'IRAP a carico dell'ente).

Il programma segnala sia il rispetto (punti 2 e 3) che il mancato rispetto (punti 1, 2 e 3) dei predetti vincoli.